Area Tecnica
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
UFFICIO AMBIENTE

PIANO D'AMBITO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI (ART. 10 L. R. 24/2009)

FASE DI ATTUAZIONE - VERIFICA A SCALA COMUNALE DELLE MACROAREE POTENZIALMENTE IDONEE

COMUNE DI RECANATI (MC)

Città di Recanati

Responsabile P.O.: Dr. Arch. Maurizio Paduano

Coordinamento gruppo di lavoro ed elaborazione: Dr. Agr. Euro Buongarzone

Data: 12/2020

VERIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA DEL VIGENTE PRG E STRALCIO DELLE NTA

Dettaglio delle Macroaree dell'ambito Sottobacino Fosso Ricale e Fosso S. Antonio

TAVOLA 1A

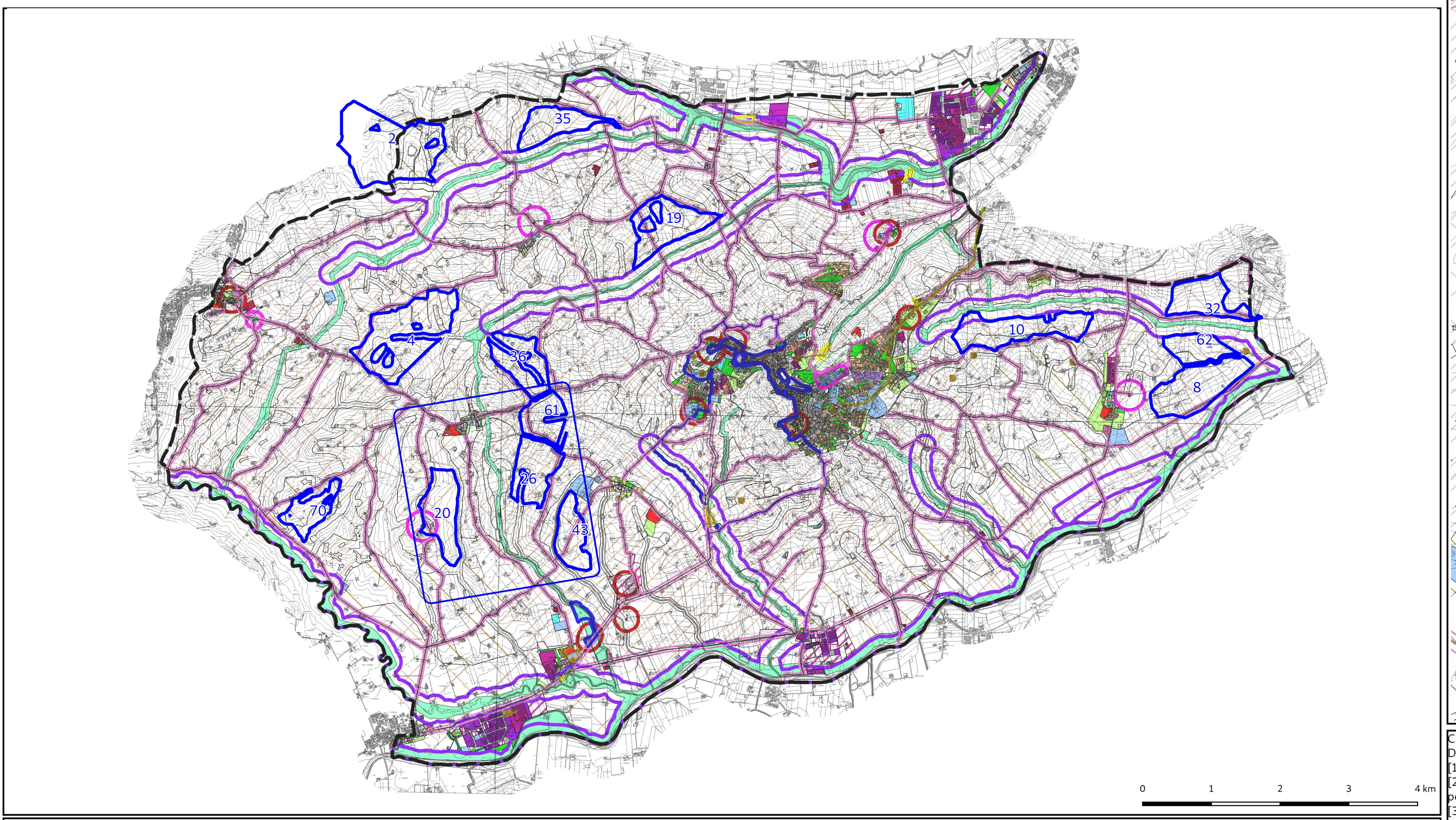

Legenda

- Limite comunale
- Macroaree

PRG

Zona residenziale (art. 13)
- Zona di interesse storico artistico - A (art.14)

Zona di completamento - B (art. 15)
- B0 - Presa atto edificazione esistente
- B1 - Zone edificate con piani attuativi
- B1 - Zone edificate con piani attuativi - Lotti residui
- B1C.1 - Zone edificate a carattere complementare
- B1C.2 - Zone edificate a carattere complementare
- B2.1 - Zone di completamento
- B2.2 - Zone di completamento
- B2.3 - Zone di completamento
- B2.4 - Zone di completamento
- B2.5 - Zone di completamento

Zona di espansione
- Lotti a destinazione C

Zona produttiva - D (art. 17)

Zona industriale e artigianale - D1 (art. 18)
- D1.1 - Zone edificate con piani attuativi
- D1.1 - Zone edificate con piani attuativi - Lotti residui
- D1.2.1 - Zone di completamento
- D1.2.2 - Zone di completamento
- D1.2 - Zone di completamento - il Tiglio sas
- D1.3.1 - Zone di nuovo impianto
- D1.3.2 - Zone di nuovo impianto
- D1.4 - Agricola

Zona terziaria - D2 (art. 19)
- D2.1 - Zona di completamento e trasformazione
- D2.2.1 - Zone di completamento
- D2.2.2 - Zone di completamento
- D2.2-R6 - Zone di nuovo impianto
- D2.2-JAN_PALACH - Zone di nuovo impianto
- D2.3.1 - Zone di nuovo impianto
- D2.3.2 - Zone di nuovo impianto
- D2.4 - Agricola

Zona lavorazione e trasformazione inerti - D3 (art. 19)
- D3 - Zona lavorazione e trasformazione inerti

Zona agricola - E (art. 21)
- E1 - Zona agricole normali (art.22)
- E2 - Zone agricole di interesse paesistico (art.23)
- E3 - Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale (art.24)
- Fabbricati rurali censiti A B C- (art.28)

Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale - F (art. 32)
- FC1 - SANITARIE ASSISTENZIALI - (art.33)
- FC2 - SOCIALI CULTURALI - (art.33)
- FC3 - RELIGIOSE - (art.33)
- FC4 - AMM E PUBBLICI SERVIZI - (art.33)
- FC5 - TECNICHE E DISTRIBUTIVE - (art.33)
- FC5 - TECNICHE E DISTRIBUTIVE - (art.33) - NEW
- FC6 - PIAZZA VERDE - (art.33)
- FC7 - Castello Montefiore - SOCIALI CULTURALI RICETTIVE - (art.33)
- FI1 - ISTRUZIONE INFERIORE - (art.34)
- FI2 - ISTRUZIONE SUPERIORE - (art.34)
- FP - PARCHEGGI - (art.36)
- FS - ATTREZZATURE SPORTIVE - (art.35)
- FV1 - PARCHI E GIARDINI - (art.37)
- FV2 - PARCHI E PERCORSI ECOLOGICI - (art.37)
- PROGETTO - VIABILITA' - (art.38)
- VIABILITA' - (art.38)

Zone per attrezzature di interesse pubblico - Z (art. 39)
- ZR - RICETTIVE RICREATIVE RISTORATIVE - (art.41)
- ZS - CULTURALI SPORT SPETTACOLO - (art.40)

VINCOLI
- RISPETTO CIMITERIALE (art. 43)
- RISPETTO STRADALE (art. 45)
- AREE VINCOLATE (art. 157 D.Lgs n.42 del 22.01.2004) (art. 31)
- FONTE (art. 31)
- IMMOBILE VINCOLATO (art. 10 D.Lgs n.42 del 22.01.2004) (art. 31)
- AMBITO DI TUTELA (art. 142 D.Lgs n. 42 del 22.01.2004) (art. 46)
- ZONE ARCHEOLOGICHE (art. 46)
- AMBITI DI TUTELA DI EDIFICI E MANUFATTI STORICI (Art. 40 P.P.A.R.) (art. 45)
- ACQUEDOTTO PONTIFICIO (SEC. XVIII) (art. 45)
- AREE DI BONIFICA (art. 45)
- AREE DI BONIFICA (art. 45)
- VP - VERDE PRIVATO (art. 44)
- VB - VERDE BIOMASSA (art. 44bis)
- PF - PARCO FLUVIALE (art. 47)

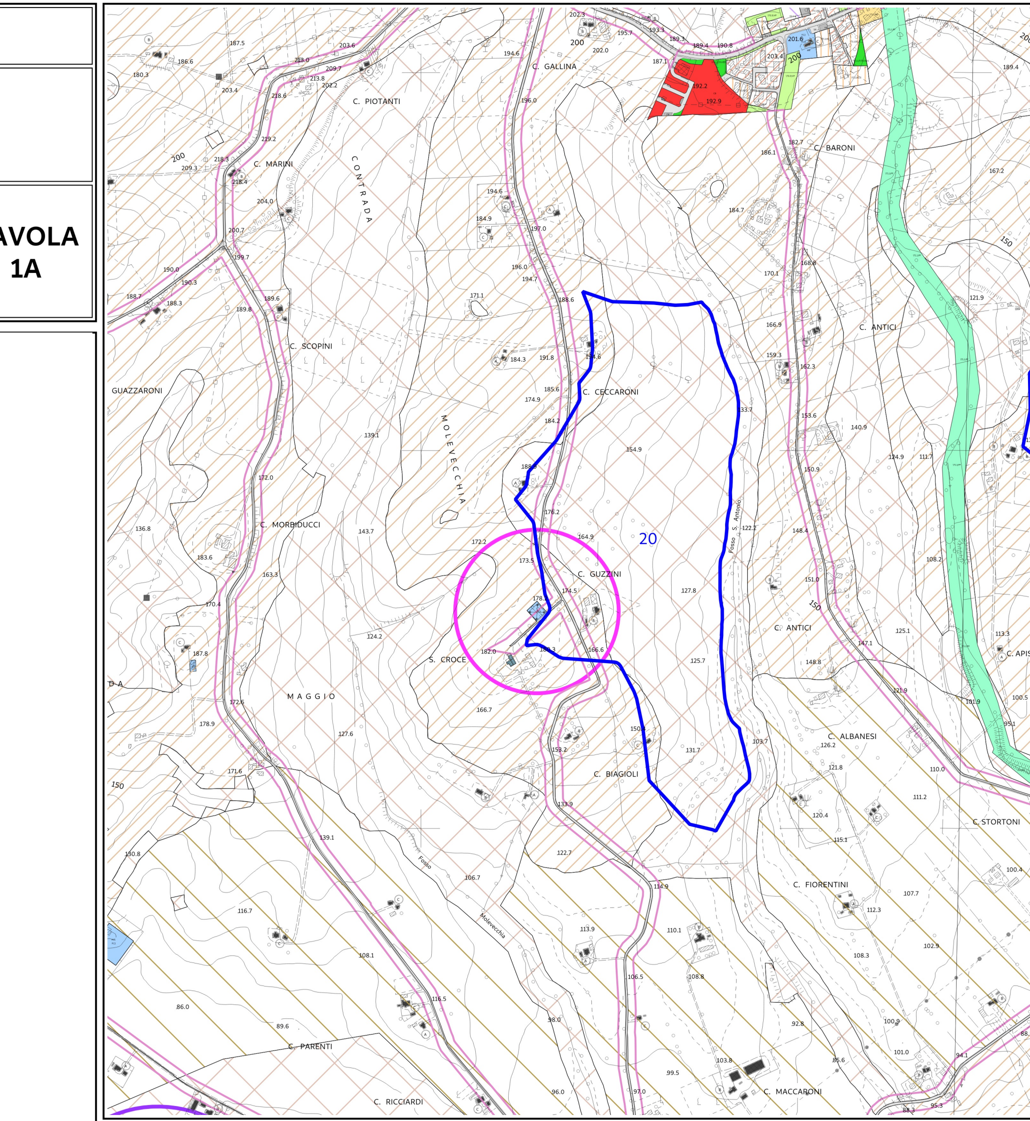

TAVOLA 1A
VERIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA DEL VIGENTE PRG E STRALCIO DELLE NTA

DETTAGLIO

AMBITO SOTTOBACINI FOSSO RICALE E FOSSO S. ANTONIO

MACROAREA 20

Scala 1 : 10.000

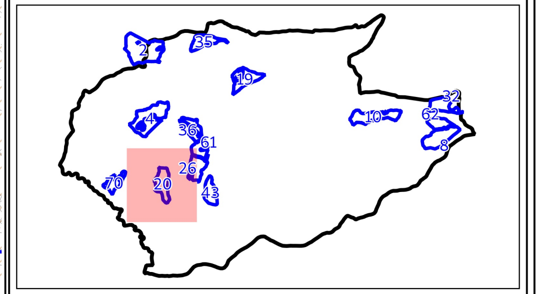

Legenda
- Macroarea 20
- Limite comunale

Zonizzazione
- E2 (art.23 NTA PRG)
- E3 (art.24 NTA PRG)
- Fabbricati rurali censiti di tipo A, B e C (art.28 NTA PRG)
- Viabilità (art.38 NTA PRG)

Vincoli
- Rispetto cimiteriale (art.43 NTA PRG)
- Rispetto stradale (art. 45 NTA PRG)

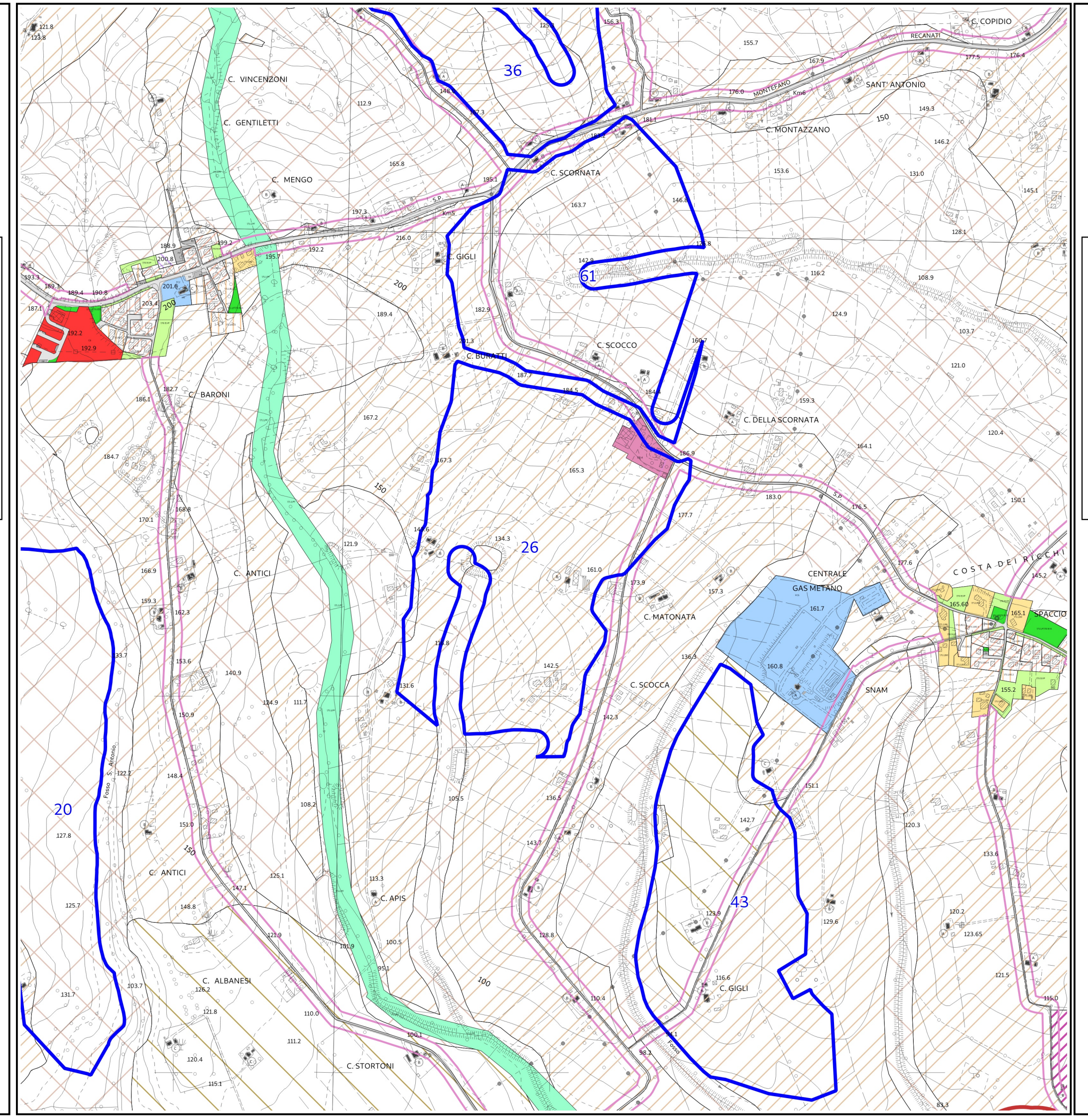

TAVOLA 1A
VERIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA DEL VIGENTE PRG E STRALCIO DELLE NTA

DETTAGLIO

AMBITO SOTTOBACINI FOSSO RICALE E FOSSO S. ANTONIO

MACROAREA 26

Scala 1 : 10.000

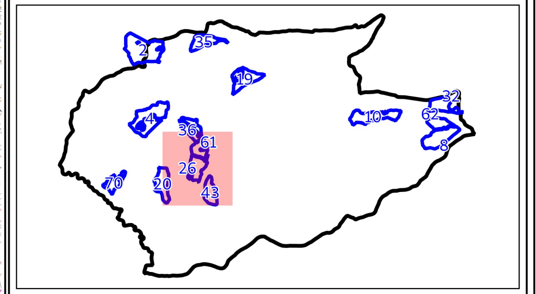

Legenda
- Macroarea 26
- Limite comunale

Zonizzazione
- D2.4 (art.19 NTA PRG)
- E2 (art.23 NTA PRG)
- E3 (art.24 NTA PRG)
- Fabbricati rurali censiti di tipo A e B (art.28 NTA PRG)
- Viabilità (art.38 NTA PRG)

Vincoli
- Rispetto stradale (art. 45 NTA PRG)

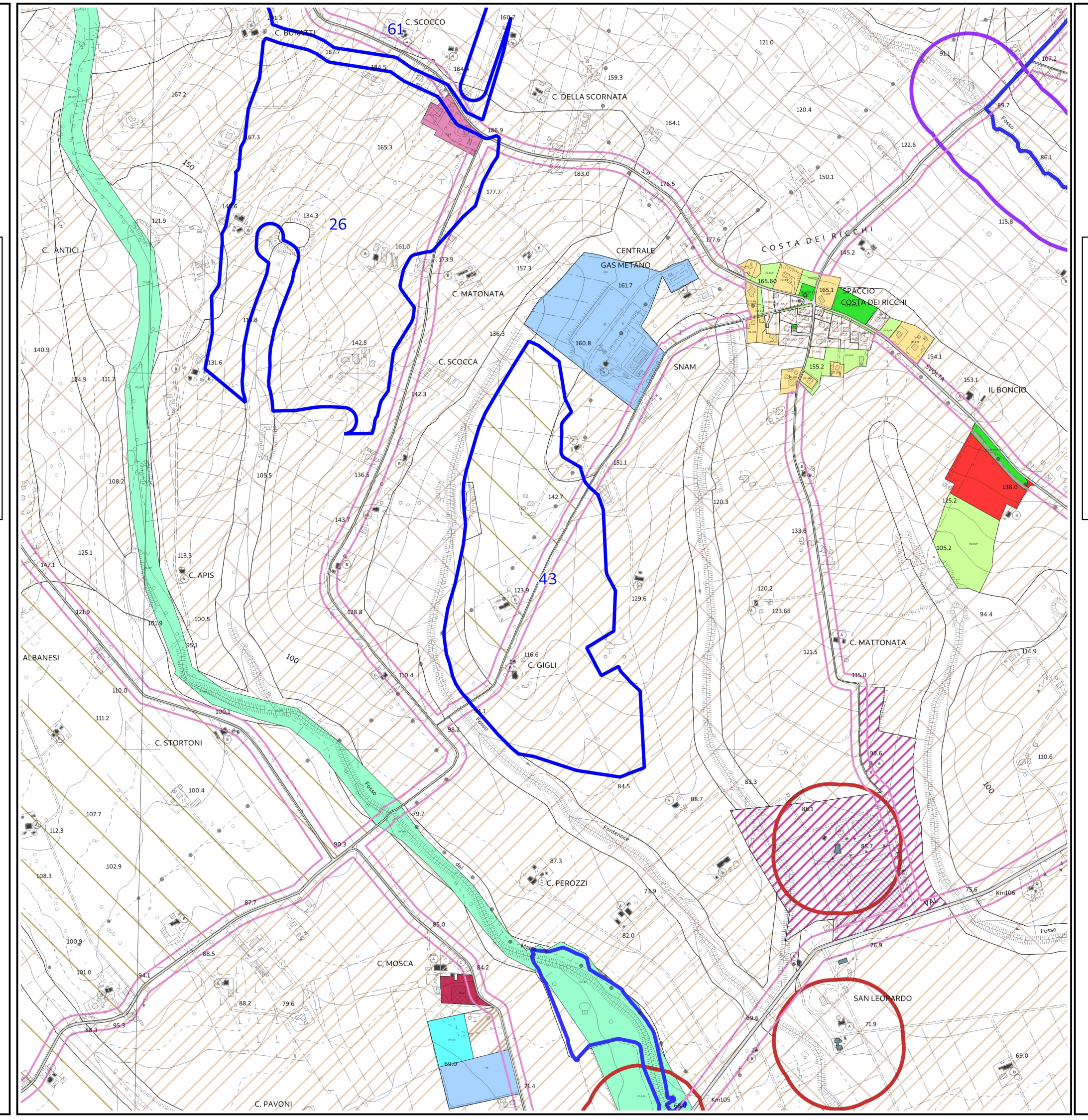

TAVOLA 1A
VERIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA DEL VIGENTE PRG E STRALCIO DELLE NTA

DETTAGLIO

AMBITO SOTTOBACINI FOSSO RICALE E FOSSO S. ANTONIO

MACROAREA 43

Scala 1 : 10.000

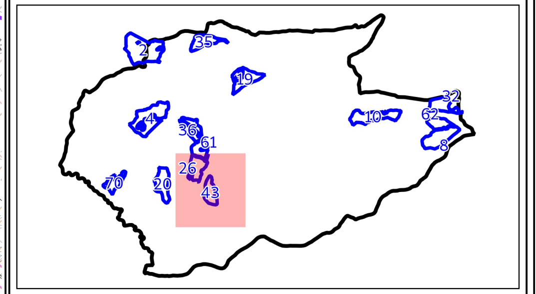

Legenda
- Macroarea 43
- Limite comunale

Zonizzazione
- E1 (art.22 NTA PRG)
- E2 (art.23 NTA PRG)
- E3 (art.24 NTA PRG)
- Fabbricati rurali censiti di tipo B (art.28 NTA PRG)
- Viabilità (art.38 NTA PRG)

Vincoli
- Rispetto stradale (art. 45 NTA PRG)

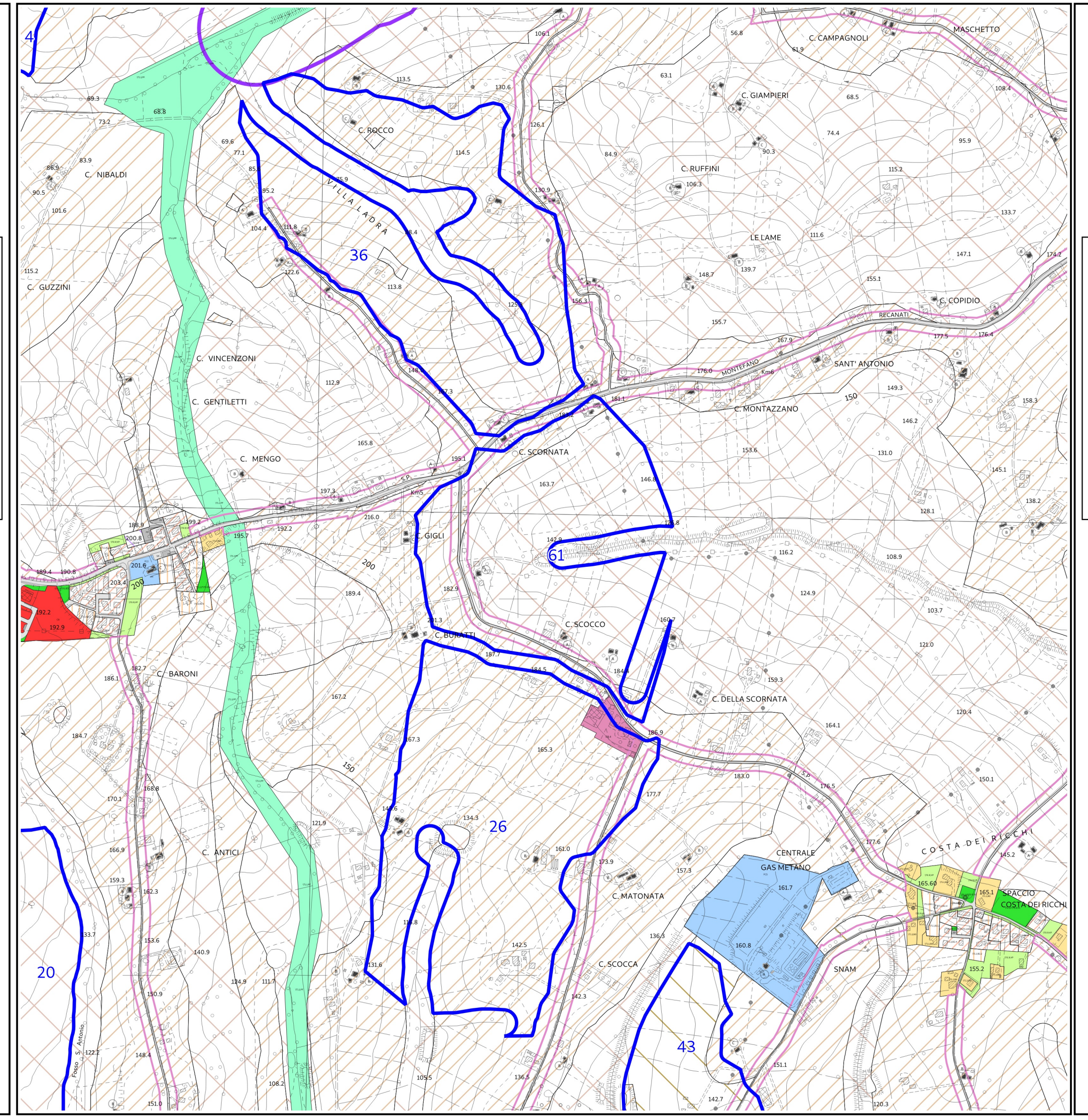

TAVOLA 1A
VERIFICA DELLA DESTINAZIONE URBANISTICA DI ZONA DEL VIGENTE PRG E STRALCIO DELLE NTA

DETTAGLIO

AMBITO SOTTOBACINI RICALE MATTO E FOSSO S. ANTONIO

MACROAREA 61

Scala 1 : 10.000

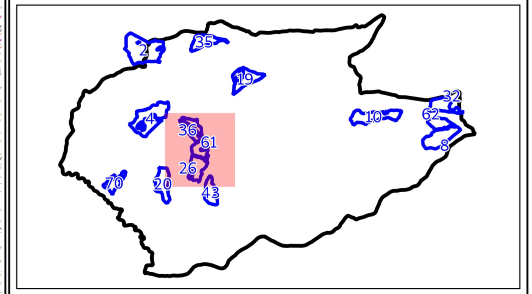

Legenda
- Macroarea 61
- Limite comunale

Zonizzazione

zona_agricola
- E2 (art.23 NTA PRG)
- E3 (art.24 NTA PRG)
- Fabbricati rurali censiti di tipo A (art.28 NTA PRG)

Vincoli
- Rispetto stradale (art. 45 NTA PRG)

Capo IV - ZONE AGRICOLE - E - Art.21

Definizione delle zone

[1] Sono considerate zone agricole le parti del territorio individuate ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, come zone omogenee "E".

[2] Le zone agricole sono destinate esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo. Dette zone sono regolate dalla L.R. 13/1990, e pertanto in caso di discordanza prevale la normativa regionale, salvo norme più restrittive dichiarate.

[3] La costruzione di recinzioni delle proprietà, anche di edifici che hanno perso le caratteristiche di fabbricato rurale, dovranno essere realizzate con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali (tufo, laterizio), salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali. Le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari, potranno essere realizzate secondo le norme ad esse pertinenti.

[4] In tali zone, qualora vi siano insediamenti zootecnici che cessino la specifica attività, sono da considerarsi compatibili esclusivamente con le destinazioni d'uso indicate dalla Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9, "Testo unico delle norme regionali in materia di turismo".

[5] L'eventuale variazione di destinazione d'uso, fermo restando che deve rimanere all'interno della volumetria esistente, è soggetta al regime urbanistico indicato dal regolamento edilizio in relazione alla tipologia di opere da realizzare.

[6] Il PIANO in relazione alle specificità delle situazioni dal punto di vista paesistico-ambientale ed alla diversa funzione assegnata alle parti del territorio classificato come agricolo, individua le seguenti zone:

- E1 - Zone agricole normali
- E2 - Zone agricole di interesse paesistico
- E3 - Zone agricole di salvaguardi paesistico-ambientale

Art.22 Zone agricole normali - E1 -

[1] Nelle zone agricole normali sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultano necessarie per l'esercizio delle attività di cui al precedente articolo ed in particolare:

.....Omissis.....

Art.23 Zone agricole di interesse paesistico - E2 -

[1] Le zone agricole denominate di interesse paesistico (tutela orientata) riguardano quelle parti del territorio agricolo dotate di requisiti paesistico-ambientali e/o storico-documentari di particolare valore in relazione e alle posizione emergente delle stesse (situazione di crinale con relative visuali panoramiche) e alla presenza di un paesaggio agrario con caratteristiche tradizionali integre sotto gli aspetti sia culturali che insediativi.

[2] In tali zone, ferme restando le prescrizioni di cui alle Zone Agricole Normali riportate nell'art. 22, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), D), E) ed F) dello stesso art. 22 e di cui agli artt.28-31, riportanti specifica normativa di tutela. Inoltre su fondi di qualsiasi estensione, non dotati, alla data di adozione del Piano, di attrezzature o infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento delle attività agricole, di cui alle lettere C), D), E) ed F) di cui all' art. 22, possono essere consentite nuove costruzioni purché la validità tecnico-economica dell'azienda sia attestata da un piano aziendale approvato dai competenti organi regionali, fermi restando i disposti di cui all'art. 8 della Legge Regionale n. 13/1990 e fatti comunque salvi gli edifici tutelati dagli artt.29 e 30 delle presenti norme.

.....omissis.....

[9] L'area di sedime delle nuove costruzioni nelle zone rurali ricadenti nelle zone agricole di interesse paesistico, all'interno del fondo di proprietà, dovrà essere posizionata in modo tale da limitare il più possibile l'impatto ambientale. A tale scopo, all'atto della presentazione degli elaborati per l'approvazione del progetto, va prodotto uno studio sull'impatto ambientale corredato da una relazione, da eventuali elaborati planimetrici e da una documentazione fotografica in cui si evidenzi l'area di proprietà ricadente in zona tutelata con il luogo prescelto per la costruzione, presa da una distanza tale da poter valutare un intorno significativo. La ripresa va fatta preferibilmente da punti di avvistamento panoramico. Tale documentazione sarà valutata dal Responsabile del procedimento, che esprimerà un parere in merito alla posizione prescelta.

[10] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nelle presenti norme, i seguenti interventi:

1) In generale:
a) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);
b) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale delle cave dismesse;
2) Per i crinali:
a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;
3) Per le aree relative al paesaggio agrario di interesse storico-ambientale la demolizione dei manufatti agricoli che costituiscono bene culturale censiti dal presente PIANO.

Art.24 Zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale - E3 -

[1] Le zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale (tutela integrale) riguardano le parti di territorio agricolo in cui, per la presenza di elementi naturali da tutelare (corsi d'acqua), di elementi del patrimonio storico culturale da salvaguardare (centro storico, edifici e manufatti, aree archeologiche), di condizioni di instabilità in atto o potenziali (aree soggette a dissesti, aree con pendenze superiori al 30% e aree soggette a dissesti coincidenti con aree con pendenza superiore al 20%), il PIANO pone particolari limitazioni agli interventi edificatori e a quelli di sostanziale modificazione delle caratteristiche ambientali.

[2] In tali zone non è consentita alcuna nuova costruzione, ma, al fine di garantire le attività agricole in atto, è ammesso, oltre quanto previsto dal successivo art. 28, l'ampliamento delle costruzioni esistenti di cui alle lettere A), C), ed E) del precedente art. 22 nel rispetto di tutti gli indici e prescrizioni di tale articolo e fino ad un massimo del 20% della volumetria esistente; per i fabbricati rurali di particolare valore censiti dal PIANO prevalgono le norme di cui al successivo art. 29.

[3] Tutto quanto sopra sempre nel rispetto degli indici e di tutte le prescrizioni stabilita per tali costruzioni all'art. 22.

[4] Eventuali opere di pubblica utilità a livello infrastrutturale prevista dal Piano in tale zone o che dovessero necessariamente essere localizzate nelle stesse, sono soggette a verifica di compatibilità ambientale (V.I.A. o V.A.S.) in base alla normativa vigente all'atto della progettazione delle opere.

[5] All'interno degli ambiti di tutela stabiliti dal PIANO sono vietati, fatto salvo quanto previsto nel PRG, i seguenti interventi:

1) in generale:
a) ogni nuova edificazione nonché l'ampliamento degli edifici esistenti se non espressamente previsto dalle presenti norme;
b) l'abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente, tranne le essenze infestanti e le piante di tipo produttivo-industriale; (resta salvo quanto regolamentato dalla L.R. n. 6/2005 e successive integrazioni e modificazioni);
c) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale;
d) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio e private esistenti, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agro-silvo-pastorale;
e) l'allestimento di impianti, di percorsi o di tracciati per attività sportiva da esercitarsi con mezzi motorizzati;
f) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di cui alla Circolare del Ministero LL.PP. n. 400 del 9/2/1979;
g) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi e materiali di tipo e colori tradizionali, salvo le recinzioni temporanee a servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le recinzioni a servizio delle culture specializzate che richiedono la protezione da specie faunistiche particolari;
2) per i crinali:
a) interventi edilizi di tipo agro-industriale adibiti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
b) silos e depositi agricoli di rilevante entità;
c) edifici ed impianti per allevamento zootecnici di tipo industriale;
d) nuove attività estrattive, depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi di recupero ambientale;
3) per i corsi d'acqua:
a) entro la fascia di 10 ml a partire dalle sponde o dal piede esterno dell'argine l'aratura a profondità maggiore di 50 cm;
b) all'interno del corpo idrico qualunque trasformazione, manomissione, immissione di reflui non depurati, salvo gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere di attraversamento sia viarie sia impiantistiche;
c) nei tratti all'esterno dei centri abitati qualsiasi tipo di intervento fatti salvi gli interventi di recupero ambientale, nonché l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali, le opere di attraversamento sia impiantistiche sia viarie e i lagoni di accumulo a fini irrigui realizzati all'interno degli ambiti di tutela di corsi d'acqua di 2a e 3a classe;
4) per i centri e nuclei storici:
a) nelle aree adiacenti al margine della zona A di cui al D.M. n. 1444 del 2/4/1968,qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art. 31 della Legge n. 457/1978;
b) in caso di ristrutturazione urbanistica gli interventi previsti non dovranno comunque alterare il profilo altimetrico determinato dagli edifici di margine del centro storico;
5) per gli edifici e manufatti storici censiti "A" con il presente PIANO qualsiasi tipo di intervento edilizio fatti salvi gli interventi di cui all'art. 3, lettere a), b) e c) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
6) per le aree archeologiche, fatto salvo lo specifico parere della competente Soprintendenza:
a) qualunque alterazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata;
b) ogni intervento di tipo infrastrutturale che non sia coerente con l'organizzazione della struttura centuriata;
7) per le aree soggette a dissesti e con pendenze superiori al 30%, fatti salvi gli interventi di recupero ambientale:
a) qualsiasi intervento edilizio;
b) qualsiasi impedimento al regolare deflusso delle acque;
c) riporti e movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno.

Art.28 Censimento dei fabbricati rurali

[1] Per i fabbricati rurali esistenti ubicati nelle zone agricole che rivestono particolare valore storico e architettonico, risultanti dal censimento compiuto in base alle indicazioni di cui all'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, e alle disposizioni del Piano Paesistico-Ambientale Regionale, di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, individuati e classificati sotto la lettera "A", non è consentita la demolizione, ma soltanto il restauro conservativo. Resta comunque fermo quanto disposto nei successivi articoli 29 e 30.

[2] Per tutti i fabbricati rurali esistenti ubicati nelle zone agricole, che rivestono valore storico documentario, comunque risultanti dal censimento compiuto in base alle indicazioni di cui all'art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, n. 13, e alle disposizioni del Piano Paesistico-Ambientale Regionale, di cui alla L.R. 8 giugno 1987, n. 26, individuati e classificati sotto le lettere "B" e "C", sono consentiti gli interventi edilizi come specificati nei sottostanti articoli. Resta comunque fermo quanto disposto nei successivi articoli 29 e 30.

[3] Nei casi di recupero di casa colonica esistente o di vincolo della stessa ad annesso agricolo a servizio dell'azienda, l'eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente, mentre è consentita la costruzione di un nuovo edificio, in sostituzione del preesistente soltanto se il proprietario si assume l'obbligo del restauro conservativo del primo con possibilità di destinazione residenziale e iscrizione al catasto urbano.

[4] Qualsiasi nuova costruzione deve essere ubicata a una distanza minima di 50 ml da edifici che rivestono valore storico e architettonico di cui al precedente primo comma. Resta comunque fermo quanto disposto nella singola scheda del censimento.

[5] Gli edifici crollati e i ruderi possono essere oggetto di interventi di ricostruzione fedele secondo le indicazioni contenute nelle N.T.A. del censimento, se previste, oppure attraverso una dettagliata documentazione storico - documentaria del manufatto (indagini e cartografie storiche, edifici riportati in mappa dal Catasto del 1942, dal Catasto Gregoriano del 1852,ecc.)

[6] Per gli edifici di cui al precedente comma 5, è ammesso procedere alla loro ricostruzione, secondo il concetto della "fedele ricostruzione", con le tecniche e modalità che saranno valutate dalla Commissione Comunale per il Paesaggio ai sensi della L.R. n. 34/2009, e sulla base della redazione di un apposito piano di recupero da redigersi secondo quanto previsto nelle norme tecniche del presente Piano.

[7] Per tutti gli edifici classificati come "C" dalle presenti norme, ricadenti in zone omogenee diverse dalla zona agricola E, potranno essere attuati gli interventi previsti e definiti dall'art. 3, commi a), b), c), d) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380. In particolare per interventi di demolizione e ricostruzione del manufatto, dovrà essere inclusa nella documentazione a corredo del progetto, un'accurata indagine storico - ricognitiva che giustifichi il rispetto o meno, del mantenimento delle tipologie rurali.

Art.29 Edifici di valore storico architettonico e documentario - "A" "B" e "C"

[1] Gli immobili individuati come "Beni culturali" di valore storico - architettonico - documentario sono da intendersi condizionati ad interventi edilizi finalizzati al loro recupero, in quanto censiti ai sensi dal P.P.A.R. e dal P.T.C.

[2] Al fine di disciplinare gli interventi di manutenzione e trasformazione in relazione al tipo edilizio, alle condizioni di agibilità e agli standard abitativi, il presente Piano, mediante analisi specifica, ha classificato detti immobili come "Beni culturali", suddividendo gli stessi in tre categorie tipologiche sotto le lettere "A", "B" o "C":

a) "A" : a tale insieme appartengono quegli edifici che presentano un tipo edilizio di particolare testimonianza storico – architettonica della tradizione rurale marchigiana, tale per cui le dimensioni dell'alloggio e la sua riconversione debbono necessariamente attenersi ai principi della conservazione. Qualora l'intervento non consenta un utilizzo compatibile con standard abitativi ottimali previsti dal Regolamento Edilizio, è possibile ricorrere alle deroghe previste dallo stesso Regolamento edilizio senza alterare i caratteri tipologici e strutturali dell'edificio originario.

b) "B" : a tale insieme appartengono quegli edifici che presentano un tipo edilizio tale per cui le dimensioni dell'alloggio non consentono una fruizione compatibile con standard abitativi ottimali previsti dal Regolamento Edilizio e, pertanto, si richiede un insieme sistematico di opere sostitutive ed integrative fino all'ampliamento dell'organismo edilizio, nel rispetto sostanziale di meccanismi di accrescimento della tradizione locale;

c) "C" : a tale insieme appartengono, le unità edilizie che, pur non presentando particolari caratteristiche storiche - documentarie, conservano complessivamente un intrinseco valore in alcuni particolari architettonici.

[3] Il Piano riconosce la necessità di preservare, mediante tutela orientata, quegli edifici il cui riuso può essere attuato nel rispetto sia dei valori documentari che degli standard abitativi correnti, consentendo anche interventi di ristrutturazione edilizia da effettuare con le tecniche della tradizione locale.

Art.38 Zone destinate alla viabilità

[1] Le zone destinate alla viabilità "S" comprendono:
a) le strade;
b) i nodi stradali;
c) le stazioni di rifornimento "SR";

[2] L'indicazione grafica delle strade e dei nodi stradali ha valore indicativo fino alla redazione dei progetti esecutivi delle opere che, nel caso interessino zone agricole di salvaguardia paesistico-ambientale come definite dall'art. 24, devono essere redatti con le modalità stabilite per la verifica di compatibilità ambientale di cui al D.Lgs 152/2009.

[3] Le zone destinate alla viabilità di progetto individuate all'interno dei Piani Attuativi hanno valore prescrittivo sulla loro localizzazione. Fino alla redazione di tali progetti, la previsione di PIANO è vincolante nei confronti degli interventi edilizi.

[4] Le strade ai fini delle prescrizioni di Piano e in riferimento all'apposita planimetria di progetto, sono classificate dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento, come segue:

a) STRADE PRINCIPALI PUBBLICHE , con funzione d'interesse territoriale comunale. Sono accessibili attraverso i nodi indicati nelle tavole del Piano o attraverso eventuali nuove immissioni di strade secondarie o locali, purché distanti non meno di 100 metri dagli accessi preesistenti e da quelli previsti dal P.R.G. (salvo distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale).

b) STRADE SECONDARI E, con funzione d'interesse comprensoriale. Sono accessibili mediante dirette immissioni dalle strade interne che dovranno distare tra loro almeno 50 metri (salvo distanze maggiori in considerazione della sicurezza stradale).

c) STRADE LOCALI , con funzione prevalentemente urbana o agricola. Sono accessibili anche dai lotti, in qualunque punto, mediante dirette immissioni, salvo prescrizioni contrarie delle tavole di P.R.G.

d) STRADE CICLABILI E PEDONALI

[5] La sezione minima complessiva per le strade locali con funzione urbana, da recinzione a recinzione, è di 10,00 ml con carreggiata minima di 7,00 ml; potrà essere ridotta a 6,00 ml con carreggiata minima di 4,50 ml, nelle strade che servono non più di 10.000 mc di costruzioni; particolari eccezioni con opportuni accorgimenti, potranno essere consentite quando è necessario salvaguardare delle alberature ai sensi della Legge Regionale n. 6/2005.

[6] Nelle zone produttive industriali, commerciali ed artigianali la sezione minima di cui sopra è elevata a 13,00 ml con carreggiata minima di 10,00 ml.

[7] La sezione minima di nuove strade locali con funzione agricola è di 6,50 ml con carreggiata minima di 4,50 ml e banchine di 1,00 ml; nel caso di sistemazione strade esistenti o tratti di strade esistenti alberate, oppure anche nel caso di nuove strade in zone alberate, la carreggiata potrà essere ridotta fino al minimo assoluto di 3,50 ml, con creazione di piazzole di sosta.

[8] La sezione delle strade ciclabili è multipla di 1,25 ml, con un minimo di 2,50 ml e un massimo di 3,75 ml.

[9] La sezione minima dei percorsi pedonali, ivi compresi i marciapiedi stradali, è di 1,50 ml.

[10] Le strade ciclabili potranno essere realizzate nelle fasce di rispetto stradali.

[11] Nell'attuazione del P.R.G., dovranno essere, ove possibile modificati o soppressi quelle immissioni o quegli accessi carrabili esistenti che risultano difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del Piano.

[12] In margine alle strade statali, statali declassificate, regionali, provinciali e comunali, anche entro le fasce di rispetto, è consentita la costruzione di stazioni di rifornimento "SR" per autoveicoli, ed alle attività economiche ad esse connesse.

.....omissis.....

[17] Per tutti valgono i seguenti ulteriori parametri:
a) distanza dalle curve 20,00 ml; distanza dagli incroci 30,00 ml;
b) piazzola di sosta autonoma e distinta dalla sede stradale e dai marciapiedi;
c) vietata ogni installazione all'interno delle zone residenziali di interesse storico - artistico "A".
d) applicazione della Circolare del Ministero dei LL.PP. n°5980 del 30/121970 punto 7).

Art.43 Rispetto cimiteriale

[1] Le zone a vincolo cimiteriale sono destinate alla realizzazione di attrezzature cimiteriali o alla loro conservazione, se esistenti, nonché delle relative aree di rispetto. Per le aree di rispetto cimiteriale e per i fabbricati esistenti si applicano le disposizioni dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio Decreto 24 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.

[2] Nuove costruzioni, comunque a carattere provvisorio, sono ammesse esclusivamente per la vendita di fiori, oggetti di culto e onoranze funebri.

[3] La realizzazione su tali zone di nuove costruzioni è subordinata dalla stipula di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale.

Art.45 Zone di rispetto

[1] Nelle zone di rispetto sono inibiti ampliamenti e nuove costruzioni salvo quanto appresso specificato.

[2] Nelle fasce di rispetto stradale corrispondenti alla profondità prevista dal D.M. n. 1404 del 01/04/1968, per gli edifici esistenti è consentito un aumento una tantum della superficie massima complessiva di 30 mq (distribuita solo al piano terra o al piano terra e piano primo) di cui alla Legge Regionale n. 34 del 21/5/1975, ferme restando le prescrizioni per i fabbricati di interesse storico, artistico o tipologico di cui al precedente art. 28.

[3] Nelle zone di rispetto è consentita la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione con ricostruzione di edifici esistenti, nei limiti della normativa delle zone rurali di cui al Capo IV. In particolare è ammessa, per gli edifici compresi all'interno della zona di rispetto dell'Acquedotto Pontificio (pari a mt 15 dall'asse del tracciato identificato nelle planimetrie del Piano), la loro ristrutturazione mediante demolizione e delocalizzazione in aree anche se non direttamente confinanti purché limitrofe ovvero separate da strade o corsi d'acqua, ma sempre conformi alla zonizzazione e alle norme del presente Piano.

[4] Le superfici delle zone di rispetto possono essere valutate al fine della densità fondiaria per la costruzione di edifici in zone rurali, nonché al fine della densità territoriale se rientranti nel perimetro di lottizzazione o di piano particolareggiato indicato nel PIANO.

[5] Non sono ammessi piazzali di stoccaggio di materiali di qualsiasi genere che possono recare pregiudizio alla visibilità o al decoro della zona.

[6] In particolare tra le zone di rispetto sono comprese le aree di rispetto stradale in applicazione del D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e del Regolamento di attuazione, le aree di rispetto ambientale relative ai campi pozzi della Società ASTEA S.p.A., ricadenti in zona agricola di tutela integrale E3, e tutte le aree di rispetto ambientale in applicazione delle prescrizioni permanenti del P.P.A.R. ed del P.T.C.

[7] Le perimetrazioni dei Siti in cui sono state superate le "Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)", dei Siti che hanno iniziato o terminato le procedure di cui all'ex D.M. 471/99 e del D.lgs. 152/06 e dei Siti inseriti nell'"Anagrafe dei siti da bonificare", come previsto dall'articolo 251 del D.lgs. 152/06, sono individuate con specifica simbologia nelle tavole di Piano.

[8] Al fine di accertare preventivamente lo stato di contaminazione di detti Siti, gli interventi urbanistico – edilizi, ricadenti in qualunque zona omogenea individuata dal Piano, dovranno essere preceduti dalle richiamate verifiche di cui all'ex D.M. 471/99 e al D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Art.46 Zone a vincolo archeologico

[1] Sono le zone destinate alla salvaguardia delle aree archeologiche, individuate nelle tavole di Piano, e comprendono le aree identificate in base ai vincoli imposti del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e quelle con segnalazione di ritrovamenti.

[2] In tali zone è vietata qualsiasi costruzione e manomissione del suolo e dei reperti portati alla luce. Ogni attività di modificazione, anche connessa all'uso agricolo del suolo che comporti scavi o arature di profondità maggiore di cm.50, va preventivamente autorizzata dalla competente Soprintendenza.

[3] Fino all'adozione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica che ne regolamenti l'uso con le finalità di cui sopra, in tali Zone è vietata qualsiasi costruzione e manomissione del suolo e dei reperti portati alla luce.

[4] Nelle Zone a vincolo archeologico è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti atti a proteggere e valorizzare i ritrovamenti nonché l'installazione a carattere precario di modeste attrezzature necessarie alla gestione dell'area purché smontabili, realizzate quindi in materiali che le rendano amovibili e tali da inserirsi nel paesaggio senza alterazioni di sorta, e comunque preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza.